



Città di Canneto sull'Oglio
(Provincia di Mantova)

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 30/06/2021

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale. n. 14 del 28/04/2022

Modificato con Deliberazione del Consiglio comunale. n. 11 del 28/04/2023

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed istituisce e disciplina la componente della IUC riferita ai servizi ed in particolare la TASSA SUI RIFIUTI, come previsto dall'art. 1, comma 639 e comma 667 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. Le tariffe della tassa rifiuti si conformano all'art. 1 comma 652 della Legge 147 del 27.12.2013, cioè a criteri alternativi a quelli stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, descritti al successivo paragrafo sulla determinazione delle tariffe.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 2 – SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta e trasporto per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compreso lo svuotamento dei cestini stradali ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonché il prelievo, il trasporto e il recupero/smaltimento dei rifiuti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde e dei rifiuti di origine cimiteriale.
2. Il servizio si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, è orientato ad ottimizzare il recupero, il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti e si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale, assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
3. Il servizio è reso secondo modalità che consentano di misurare, in peso o in volume, la quantità di rifiuto secco residuo conferito ai fini dell'applicazione della tassa.
4. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., dalla normativa regionale in materia di affidamento di servizi pubblici locali e di rifiuti, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani, dal contratto di servizio stipulato con il gestore, e dalla Carta dei Servizi dello stesso, oltre alle disposizioni previste dal presente regolamento, se e per quanto applicabili.

ARTICOLO 3 – SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune in tutto il territorio comunale su cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo.
2. Per gli immobili che ricadono nel territorio di più comuni, fatti salvi accordi specifici tra i comuni interessati, si applica il principio della prevalenza rispetto alla superficie totale dell'immobile stesso, indipendentemente dalle superfici assoggettabili al prelievo, fermo restando il divieto di doppia imposizione. I servizi da fornire per tali situazioni sono assunti a carico del comune nel quale è applicato e riscosso il tributo.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo articolo sul presupposto oggettivo, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Il Comune di Canneto sull'Oglio è soggetto passivo dell'obbligazione tributaria per gli immobili posseduti ed utilizzati, assoggettabili alla tassa, dallo stesso utilizzati o dallo stesso concessi in comodato. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti è a carico del Comune di Canneto sull'Oglio.
5. Le istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) previste dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31) non sono soggette al tributo in quanto il Ministero riconosce una tantum al Comune per la copertura del costo relativo alla gestione dei rifiuti delle stesse. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti a carico delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

ARTICOLO 5 – PRESUPPOSTO OGGETTIVO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Presupposto oggettivo della tassa rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La presenza di forniture attive di pubblici servizi (almeno di una tra le seguenti: idrica, elettrica, gas) ovvero di arredamento o di macchinari costituiscono presunzione semplice di occupazione o conduzione dell'immobile e di conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti e anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
3. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - *Locali*: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su più lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, logge e terrazze;
 - *Aree scoperte*: tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, ovvero gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio balconi e terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, ovvero le aree di altre attività economiche private esercitate all'aperto o con strutture amovibili;
 - *Possesso*: la titolarità dell'immobile in base a diritto di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
 - *Detenzione*: la disponibilità dell'immobile in forza di diritto non costituente possesso, in particolare a titolo di locazione, affitto, o comodato, oppure anche di fatto;
 - *Utenze domestiche*: i locali adibiti a civile abitazione;
 - *Utenze non domestiche*: i locali o le aree scoperte adibite ad attività diverse dalla civile abitazione.

ARTICOLO 6 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI ASSOGGETTABILI

1. La superficie assoggettabile a tassa rifiuti è quella calpestabile.
2. Per gli immobili già dichiarati ai fini del precedente sistema di prelievo (TARSU) si assume, in prima applicazione, la superficie già utilizzata per il previgente prelievo sui rifiuti.
3. La superficie calpestabile dei locali, ferme restando le esclusioni stabilite dal presente Regolamento, è data dalla superficie utile, al netto delle murature esterne e delle tramezzature interne, di tutti i locali e zone coperte, della unità principale e delle unità pertinenziali ed accessorie, con indicazione, per ciascuna, della categoria e classe catastale assegnata (A, B, C, D e E), ovvero delle categorie catastali equivalenti in caso di nuova classificazione.
4. I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta.
5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.
6. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.
7. Avvenuta la compiuta attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categoria catastale A/B/C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure notifica presso la sede comunale da parte del Funzionario Responsabile del tributo. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

ARTICOLO 7 – ESCLUSIONI DALLA APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. Sono escluse dall'applicazione della tassa:
 - a) le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali assoggettati a tassa;
 - b) le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117 bis del codice civile che non siano occupate o detenute in via esclusiva, quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di passaggio o di utilizzo collettivo.
2. Sono altresì esclusi:
 - a) i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa al loro effettivo utilizzo, quali i locali privi di forniture attive di pubblici servizi (tutte le seguenti: idrico, energia elettrica) nonché di arredamento o macchinari, sempre che tali locali o aree non siano di fatto utilizzati;
 - b) le parti di fabbricati quali i balconi esterni al profilo dell'edificio (sempreché non chiusi con verande) ed eventuali terrazze scoperte;
 - c) le superfici di locali esclusivamente adibiti ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
 - d) le superfici di aree o locali impraticabili o con accessi interclusi;
 - e) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti,

clienti, inquilini nonché le aree adibite a parcheggio, su suolo pubblico, gestite dal Comune, anche se a pagamento;

f) le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici di superfici operative;

g) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri;

h) per i locali ed aree adibiti a luoghi di culto: le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto e i locali accessori contermini e direttamente collegati;

i) per i locali ed aree adibiti alla attività sportiva: le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;

j) per le abitazioni rurali: le superfici adibite a barchesse, fienili, porticati e similari connesse ed adibite alla attività agricola;

k) per i distributori di carburante: le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree di transito e manovra;

l) per l'attività agricola e di allevamento: le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;

m) per le attività sanitarie: le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti.

3. Le condizioni di esclusione di cui al comma 2 debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
4. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse ai sensi del presente articolo la tassa verrà applicata per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle eventuali sanzioni.

ARTICOLO 8 – ESCLUSIONI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE CON PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Non si computano tra le superfici imponibili quelle parti caratterizzate da una produzione esclusiva o praticamente esclusiva di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio di gestione dei rifiuti.
2. Sono sempre escluse le superfici degli impianti industriali, a eccezione degli ambienti produttivi di rifiuti urbani (uffici, spogliatoi, mense, ecc) per i quali è prevista l'applicazione delle apposite tariffe distinte per destinazione d'uso.
È inoltre esclusa la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Dentisti, laboratori odontotecnici, laboratori di analisi	10%
Laboratori fotografici/eliografie	10%
Lavanderie	10%
Autoservizi, Autolavaggi, Rimessaggi	15%
Marmisti, vetrerie artigianali	15%
Distributori di carburante	20%
Tipografie, stamperie, incisioni artigianali	20%
Falegnamerie	50%
Carrozzerie, Autofficine meccaniche, Autofficine di elettrauto, Motoriparatori, Gommisti, Contoterzisti agromeccanici	50%
Verniciature, Galvanotecnici, Fonderie	50%
Qualsiasi altra attività artigianale non prevista nell'elenco	20%

4. Per ottenere le esclusioni e le riduzioni di cui ai precedenti commi nella dichiarazione iniziale o di variazione devono essere indicati/allegati:
 - a. il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.);
 - b. la planimetria dell'insediamento che evidenzia le superfici delle zone da escludere o da ridurre o l'indicazione della percentuale di riduzione richiesta, se prevista;
 - c. il contratto di smaltimento di rifiuti speciali o analogo per scarti o altri materiali esclusi dal campo di applicazione dei rifiuti urbani;
 - d. il MUD dell'ultima dichiarazione o altra analoga documentazione che attesti le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
 - e. la disponibilità all'accertamento in loco per il riscontro della dichiarazione resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i..
5. Qualora sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree coperte o scoperte escluse dalla superficie assoggettata a tassa, la tassa verrà applicata anche per tali superfici per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, ferme restando le sanzioni applicabili.

ARTICOLO 9 – PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La tassa sui rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. La determinazione delle componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti, di cui alla Delibera ARERA 3 Agosto 2021 363/2021/R/rif o a delibere successivamente emanate da ARERA che la integrino, modifichino o sostituiscano.
2. I costi sono inseriti nel "Piano Economico Finanziario" che deve essere approvato dal Consiglio

Comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe.

3. Il Piano Economico Finanziario deve essere integrato da una relazione accompagnatoria conforme alla Delibera ARERA 3 Agosto 2021 363/2021/R/rif o a delibere successivamente emanate da ARERA che la integrino, modifichino o sostituiscano.
4. A decorrere dall'anno 2018 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio.
5. Il Piano Economico Finanziario è redatto dall'Ente Territorialmente Competente (ETC) anche sulla base dei dati predisposti dal Gestore del servizio, per la parte di propria competenza, entro i termini utili all'approvazione nei tempi stabiliti dalla normativa vigente.
6. Negli stessi termini di cui sopra, gli Uffici comunali interessati sono tenuti a fornire all'Ufficio Tributi le informazioni necessarie per la predisposizione del Piano Economico Finanziario ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente attinenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
7. Nel rispetto della Delibera ARERA 3 Agosto 2021 363/2021/R/rif il costo del servizio comprenderà eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Economico Finanziario consuntivato ed in particolare lo scostamento tra il costo complessivo del servizio dell'ultimo consuntivo ed il gettito teorico annuo del prelievo addebitato all'utenza, al netto di addizionali ed imposte.
8. Il Comune, quale Ente Territorialmente Competente definito ai sensi della regolazione ARERA incarica un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore per svolgere la procedura di validazione che consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del Piano Economico Finanziario. A seguito di validazione, il Piano Economico Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, o dall'autorità competente se istituita, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito. L'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) la predisposizione del Piano Economico Finanziario che verifica la coerenza di dati e della documentazione trasmessa. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente Territorialmente Competente.

ARTICOLO 10 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio dei rifiuti.
3. Le tariffe della tassa sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario. L'articolo 3 comma 5-quinquies del D. L. 228/2021 dispone che a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare le tariffe entro il termine del 30 aprile o nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogata ad una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione, come specificato nell'articolo 43 comma 11 del D. L. 50/2022. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per

l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
5. Il Comune ripartisce l'insieme dei costi da coprire con la tassa tra le categorie di utenza domestica e non domestica sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito nell'anno precedente.

ARTICOLO 11 – CATEGORIE DI UTENZE

1. La tariffa è articolata nelle fasce di “utenza domestica” e “utenza non domestica”.
2. L'utenza domestica è suddivisa in due categorie:
 - a) utenza domestica residente, cioè utenza occupata da nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'Anagrafe comunale. Devono altresì essere dichiarate e computate le persone che, anche se non fanno parte del nucleo familiare, hanno dimora fissa presso la medesima utenza (colf, badanti, ecc.);
 - b) utenza domestica occasionale, cioè utenza occupata da persone che ivi non hanno la residenza ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per le utenze occasionali, salvo prova contraria, da dichiarare mediante dichiarazione TARI, si individua un numero convenzionale detto “equivalente” di componenti pari a: - un componente per le abitazioni occupate occasionalmente da residenti - due componenti per le abitazioni occupate occasionalmente da non residenti.
3. L'utenza non domestica è suddivisa nelle seguenti categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti:

N°	<i>Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti</i>
1	uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, agenzie
2	negozi con alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura, pescherie)
3	negozi con media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie, pizzerie al taglio)
4	negozi con bassa produzione di rifiuti (abbigliamento, casalinghi, cartolerie, edicole, farmacie, ferramenta, profumerie, tabaccai, plurilicenze, enoteche)
5	bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, sale giochi
6	ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, mense
7	alberghi e pensioni senza ristorante
8	bed & breakfast e agriturismo
9	piccoli laboratori e botteghe artigianali (abbigliamento, giocattolo, parrucchieri, estetiste e simili)
10	falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili, carrozzerie
11	laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali
12	magazzini per ricovero attrezzi e materiale (contoterzisti, edili e simili, cave e movimento terra, depositi di contro terzi, vivaisti e agricoltori, magazzini edili e di deposito di mezzi/materiali, magazzini di onoranze funebri, magazzini alimentari)
13	case di cura, case di riposo, ospedali

14	istituti/associazioni/enti culturali, politiche, sindacali, religiose, sportive, scolastiche, caserme, stazioni, enti pubblici
15	aree scoperte che non costituiscono pertinenza o accessorio di civile abitazione ad uso non abitativo

4. Le attività non comprese nella tabella sopra riportata sono associate alla categoria di attività che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso o della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. In ragione delle risultanze dei sistemi di misura in atto, possono essere istituite categorie particolari per le utenze non domestiche con produzione di rifiuti indifferenziati significativamente diversa rispetto alla media della loro categoria.
6. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di norma effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta comunque salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta, accertata o dimostrata.
7. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi.
8. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
9. Il criterio della tariffa unica può essere disatteso ove il contribuente dichiara la diversa destinazione d'uso del locale e dell'area o delle loro porzioni. In tale caso ad ogni diversa porzione di superficie si applica la tariffa corrispondente all'effettiva destinazione d'uso.
10. Per i complessi industriali, ferma restando la non assoggettabilità dei capannoni di produzione, è sempre prevista l'applicazione differenziata delle categorie in base all'effettiva destinazione d'uso degli ambienti.
11. Per l'attribuzione della categoria più idonea si applicano inoltre i seguenti criteri:
 - le superfici di Comuni, Province, Regioni, Ministeri, scuole pubbliche o private, associazioni Onlus (escluse le superfici in cui viene esercitata una qualsiasi attività economica da conteggiarsi separatamente) e altre attività analoghe, sono associate alla specifica categoria, indicata nella tabella sopra riportata;
 - le Case di Riposo per anziani, pubbliche o private, sono associate alla specifica categoria indipendentemente dalle modalità gestionali e societarie;
 - si applica la categoria "alberghi con ristorante" soltanto se il ristorante è riservato ai soli fruitori dell'albergo; in caso diverso le due attività saranno considerate separatamente;
 - nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività non domestica esercitata; la restante superficie è considerata utenza domestica.

ARTICOLO 12 – TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa per le utenze domestiche residenti è individuata sulla base:
 - della classe di superficie dell'abitazione (individuata sulla base della superficie media);
 - del numero di componenti del nucleo familiare.

2. La tariffa è stata determinata in proporzione alla quantità media di rifiuti prodotti da una famiglia media con un'abitazione avente una superficie media: ne deriva un costo a mq e un costo per persona.
3. La tariffa per le utenze occasionali è uguale a quella applicata, in funzione della classe di superficie dell'abitazione, alle utenze domestiche residenti per lo stesso numero di componenti e cioè:
 - 1 componente per le abitazioni occupate occasionalmente da residenti;
 - 2 componenti per le abitazioni occupate occasionalmente da non residenti, salvo prova contraria, da dichiarare mediante dichiarazione TARI.

ARTICOLO 13 – TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa per le utenze non domestiche è il risultato del rapporto del costo complessivo del servizio, dedotto il costo imputabile alle utenze domestiche, diviso i mq complessivi imponibili, rapportato ai coefficienti di produttività dei rifiuti individuati sulla base del principio “chi inquina paga”.
2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. I coefficienti di produttività individuati sono riportati nella tabella che segue:

N°	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti	Coefficiente di produttività
1	uffici pubblici e privati, studi professionali e simili, agenzie	2,4
2	negozi con alta produzione di rifiuti (fiori, piante, frutta, verdura, pescherie)	9,5
3	negozi con media produzione di rifiuti (alimentari, gastronomie, macellerie, pizzerie al taglio)	5
4	negozi con bassa produzione di rifiuti (abbigliamento, casalinghi, cartolerie, edicole, farmacie, ferramenta, profumerie, tabaccai, plurilicenze, enoteche)	2,7
5	bar, caffè, pasticcerie, gelaterie, locali notturni, sale giochi	5,8
6	ristoranti, trattorie, pizzerie, osterie, mense	7,5
7	alberghi e pensioni senza ristorante	2,65
8	bed & breakfast e agriturismi	2,4
9	piccoli laboratori e botteghe artigianali (abbigliamento, giocattolo, parrucchieri, estetiste e simili)	3,25
10	falegnami, fabbri, meccanici, elettricisti, distributori e simili, carrozzerie	3,8
11	laboratori con prevalente produzione di rifiuti speciali	2,8
12	magazzini per ricovero attrezzi e materiale (contoterzisti, edili e simili, cave e movimento terra, depositi di contro terzi, vivaisti e agricoltori, magazzini edili e di deposito di mezzi/materiali, magazzini di onoranze funebri, magazzini alimentari)	1,8
13	case di cura, case di riposo, ospedali	2,6
14	istituti/associazioni/enti culturali, politiche, sindacali, religiose, sportive, scolastiche, caserme, stazioni, enti pubblici	1

15	aree scoperte che non costituiscono pertinenza o accessorio di civile abitazione ad uso non abitativo	0,58
----	---	------

ARTICOLO 14 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto ed è computata a giorni, a decorrere dall'inizio del presupposto della tassa e sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso. Il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'art. 6 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. La richiesta di attivazione del servizio deve essere presentata entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante

consegna allo sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet in modalità anche stampabile e disponibile presso gli sportelli fisici.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi.
5. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
6. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare al contribuente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
7. In deroga a quanto disposto dal comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
8. Se la variazione comporta un aumento del tributo, la contabilizzazione delle variazioni è regolata a conguaglio, salvo diversa specifica disposizione.
9. Se la variazione comporta una diminuzione del tributo si procede allo sgravio o al rimborso a seconda se il pagamento è stato effettuato o meno.
10. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ARTICOLO 15 – RIDUZIONI

1. La tassa rifiuti è ridotta dell'80% in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente. La riduzione è rapportata ai giorni di effettivo disservizio, a decorrere dal giorno dall'ultimo servizio regolarmente eseguito fino al giorno in cui il servizio viene completamente ripristinato.
2. È assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'art. 1, comma 658 della Legge n. 147/2013 mediante l'imputazione dei minori costi sostenuti per il recupero e il trattamento alle utenze domestiche nella fase di determinazione del Piano Economico Finanziario.
3. È concessa una riduzione del 25% rispetto alla tariffa per la categoria "Alberghi senza ristorante" per i Bed&Breakfast che debbono rispettare, secondo la normativa del settore, la sospensione obbligatoria dell'attività.

ARTICOLO 16 – RIDUZIONI PER I RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO DALLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tassa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani (individuati nel Regolamento di Gestione dei rifiuti e della Piazzola

ecologica comunale) che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero (formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti).

2. Per «recupero» si intende, quanto indicato all'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi.
3. La riduzione, fruibile in misura percentuale, è data dal rapporto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al recupero e la quantità di rifiuti presuntivamente prodotti pari alla superficie tassabile moltiplicata per il coefficiente di produttività della categoria di appartenenza dell'utenza. La riduzione non potrà superare comunque il 75% della componente tariffaria relativa ai costi della raccolta, determinata annualmente nel Piano Economico Finanziario, così come regolamentato nel precedente articolo 9.
4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero nell'anno solare precedente, come meglio specificato all'art. 3 deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati. Entro sessanta giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione si provvederà a comunicare l'esito della verifica all'utente. La riduzione opera di regola, mediante compensazione, alla prima scadenza utile.
5. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tariffa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della tariffa relativa alle componenti essenziali del costo del servizio.
6. Per le utenze non domestiche di cui al comma 5 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.
7. L'esenzione è concessa previa verifica da parte del Comune dell'effettivo avvio a recupero dei rifiuti prodotti (codici R1-R13 previsti da allegato C parte IV D.Lgs 152/2006, poi sostituito come da art. 39 comma 5 D.Lgs 205/2010) da parte dell'utenza, tramite impresa autorizzata, nonché del rispetto degli ulteriori requisiti previsti dal D.Lgs 116/2020.
8. Qualora sia comprovato il conferimento dei rifiuti al pubblico servizio l'esenzione verrà a decadere per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento.

ART. 17 - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA E IL REINTEGRO DAL/NEL SERVIZIO DI RACCOLTA

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 16 comma 5 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune e al Gestore entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende

esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini del corrispettivo.

3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, di norma entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Comune, di concerto con il Gestore, comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro 60 giorni dalla ricezione della stessa. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni, l'istanza si intende accolta.
5. L'esclusione della parte variabile della tariffa è comunque subordinata alla presentazione della documentazione prevista dall'articolo 16 comma 4 e meglio specificata nell'art. 3 deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif.
6. Il Comune e il Gestore hanno facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della tariffa dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Gestore provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla fatturazione.

ARTICOLO 18 – TASSA RIFIUTI GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 100 per cento. Fanno eccezione locali o aree pubbliche o di uso pubblico destinati a mercati, allestiti anche in strutture attrezzate, per i quali è istituito a decorrere dal 1 gennaio 2021 il Canone di Concessione regolamentato dalla Legge 160 del 27/12/2019.
2. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della TARI da effettuare con le modalità e nei termini previsti.
3. Per tutto quanto non previsto dai commi 1 e 2 si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI annuale.

ARTICOLO 19 – APPLICAZIONE DEL TEFA

1. È fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo (TEFA), commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili, è applicato nella

misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

ARTICOLO 20 – VERSAMENTI E RATEIZZAZIONI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla Legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il pagamento della TARI è effettuato in due rate a scadenza semestrale, la cui scadenza è definita nella delibera di individuazione delle tariffe.
2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. L'avviso deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata.
4. L'avviso può essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzato alle seguenti condizioni:
 - agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dal Comune;
 - qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.La richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso.
5. Per la rateizzazione si rimanda ogni ulteriore specifica previsione al regolamento generale delle entrate dell'Ente (Titolo II).

ARTICOLO 21 – RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il soggetto passivo può presentare al Comune una richiesta scritta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi addebitati a mezzo posta, via e-mail o mediante consegna allo sportello fisico.
2. Il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati deve contenere almeno i seguenti campi:
 - i dati identificativi dell'utente: il nome, il cognome e il codice fiscale (per le persone fisiche) in alternativa denominazione o ragione sociale, P.IVA (per i soggetti diversi dalle persone fisiche);
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - il servizio a cui si riferisce e una descrizione dettagliata.
3. In caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, per l'importo eventualmente pagato e non dovuto, si procederà alla detrazione dell'importo stesso nel primo

avviso utile o al rimborso.

ARTICOLO 22 – DEFINIZIONE DELLE TEMPISTICHE DELLE VERIFICHE DEI PAGAMENTI

1. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, al fine di rendere più efficace la riscossione della tassa rifiuti, compete all'Ufficio Tributi, o chi per esso, l'invio agli utenti inadempienti di:
 - “solleciti bonari” da inviarsi entro tre mesi dalla data di scadenza dell'ultima rata dell'avviso di pagamento;
 - “avvisi di accertamento”, da notificarsi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.Gli avvisi di accertamento devono essere emessi e notificati in base all'art. 3 del Regolamento delle Entrate Comunali.
2. Compete all'Ufficio Tributi, o chi per esso, la creazione dell'elenco degli inadempienti, a seguito della fase di recupero di cui al punto precedente, da inviare al soggetto legittimato alla riscossione coattiva per l'avvio delle procedure di riscossione.